

DOSSIER SUI PROGETTI DI LEGGE

Disegno di legge N. 131

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>

di iniziativa della Giunta regionale
presentata il 3 settembre 2010

Proposta di legge N. 149

<<Norme per la razionalizzazione, la trasparenza e il contenimento dei costi degli organi delle società a partecipazione regionale>>

di iniziativa dei consiglieri Narduzzi, De Mattia, Piccin, Picco, Razzini
presentata il 3 febbraio 2011

X LEGISLATURA

[Esame in Commissione I](#)

all'interno:

- nota illustrativa
- elenco partecipate Regione Fvg

settembre 2011

SEGRETERIA GENERALE
AREA GIURIDICO-LEGISLATIVA

Servizio per l'assistenza giuridico-legislativa
in materia di affari istituzionali

DOSSIER SUI PROGETTI DI LEGGE

Disegno di legge N. 131

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>

di iniziativa della Giunta regionale
presentata il 3 settembre 2010

Proposta di legge N. 149

<<Norme per la razionalizzazione, la trasparenza e il contenimento dei costi degli organi delle società a partecipazione regionale>>

di iniziativa dei consiglieri Narduzzi, De Mattia, Piccin, Picco, Razzini
presentata il 3 febbraio 2011

X LEGISLATURA

Esame in Commissione I

Riproduzione e diffusione ad uso interno.

I testi della normativa statale e delle altre regioni sono tratti dall'opera Leggi d'Italia Professionale di Wolters Kluwer Italia Professionale SpA.

E' in ogni caso esclusa la possibilità di riproduzione commerciale a scopo di lucro dei testi di cui trattasi.

INDICE

NOTA ILLUSTRATIVA	1
1. Competenza legislativa	1
2. Il disegno di legge n. 131	1
2.1. Finalità	1
2.2. Struttura e contenuto del provvedimento	2
3. La proposta di legge n. 149	6
3.1. Finalità	6
3.2. Struttura e contenuto del provvedimento	6
4. DDL 131-PDL 149	9
5. Quadro normativo	10
LE SOCIETÀ PARTECIPATE DALLA REGIONE FVG	21

NOTA ILLUSTRATIVA

1. Competenza legislativa

La competenza legislativa della Regione sulle società partecipate è rinvenibile nell'articolo 4, primo comma, numero 1), dello Statuto che prevede la potestà legislativa primaria nella disciplina degli enti dipendenti dalla Regione, nonché nella competenza legislativa residuale spettante alle Regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione (mentre la tutela della concorrenza è di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, primo comma, lett. e), Cost.); le norme regionali devono ovviamente essere in armonia con la disciplina societaria che, rientrando nell'ordinamento civile, è di competenza esclusiva statale.

Peraltro il legislatore nazionale (art. 1, comma 721, della legge finanziaria 2007) autorizza le Regioni, ai fini del contenimento della spesa pubblica, *“ad adottare disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione dell'ammontare dei compensi e delle indennità dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla fusione delle società partecipate e al ridimensionamento delle strutture organizzative”*, definendo (v. articolo 1, comma 722, della legge finanziaria 2007) il contenimento della spesa pubblica un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica e, come tale, vincolante per le Regioni (v. punto 5).

2. Il disegno di legge n. 131

2.1. Finalità

Il disegno di legge n. 131, in coerenza con i principi derivanti dall'ordinamento comunitario e statale di tutela della concorrenza, di trasparenza delle procedure e di contenimento dei costi, ha la finalità di individuare delle disposizioni generali che

regolino la partecipazione della Regione a società di capitali; si tratta di una novità in quanto, finora, nell'ordinamento regionale la materia delle partecipazioni non ha mai avuto una disciplina organica ma si è caratterizzata dalla presenza di numerose norme speciali contenute in provvedimenti eterogenei, non sempre peraltro coerenti tra loro.

Il disegno di legge in esame, oltre a introdurre una disciplina di carattere generale, si propone altresì di semplificare e razionalizzare la legislazione regionale vigente abrogando le disposizioni ritenute inutili o superate e aggiornando quelle ritenute ancora attuali con la loro riproposizione nel testo legislativo.

2.2. Struttura e contenuto del provvedimento

Il provvedimento è composto da 20 articoli divisi in due capi.

Il capo I, composto da 19 articoli, contiene le disposizioni generali in materia di partecipazioni societarie della Regione, comprese quelle sul controllo analogo che la stessa deve operare sulle società in house.

Vediamo ora in particolare il contenuto delle disposizioni più importanti.

Viene innanzitutto affermato il principio, già contenuto nella normativa nazionale (v. infra 5: art. 13 dl. 223/2006 e art. 3, commi 27-32, l. 244/2007) secondo cui la partecipazione della Regione a società di capitali avviene in conformità agli obiettivi di politica regionale stabiliti dagli atti di programmazione generali e esclusivamente secondo un principio di strumentalità al perseguimento delle finalità istituzionali e alla realizzazione di interessi regionali e generali (articolo 2).

Per rendere trasparenti e omogenee le procedure di costituzione di nuove società, o la partecipazione a società esistenti che riguardano la Regione, è prevista la necessità di una legge regionale di autorizzazione che stabilisca l'entità iniziale della partecipazione e le eventuali condizioni e modalità di partecipazione; l'attuazione di tale legge avviene poi con deliberazione della Giunta regionale (articolo 3).

Anche la dismissione, totale o parziale, nonché l'incremento da parte della Regione della partecipazione a società, devono essere autorizzati dalla Giunta regionale, previo parere non vincolante della competente Commissione consiliare che si deve esprimere nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta ([articolo 4](#)). Si ricorda che, in ossequio al disposto del legislatore nazionale, la Regione deve dismettere tutte le partecipazioni societarie dalle quali non rilevano chiaramente le ragioni di pubblico interesse che ne stanno a fondamento (v. infra punto 5).

Viene poi disciplinata, in conformità a un consolidato orientamento giurisprudenziale¹, la modalità con cui devono esser scelti i soci privati nelle società per la fornitura di beni e di servizi e per la realizzazione o la gestione di opere pubbliche, che deve avvenire sempre con procedura di evidenza pubblica ([articolo 5](#)), nonché i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi comunitari di trasparenza, pubblicità e imparzialità ([articolo 10](#)).

Sono inoltre previste: la definizione del numero dei componenti degli organi societari delle società che, ai fini del contenimento della spesa pubblica, deve essere fissato in coerenza con l'oggetto sociale e con la composizione societaria potendosi prevedere, in alcuni casi, l'amministratore unico ([articolo 7](#)): si tratta di una norma nazionale che trova applicazione per tutte le società partecipate dalla Regione; i criteri per la determinazione dei compensi degli amministratori delle società controllate stabiliti in funzione del contenimento del loro numero e della loro adeguatezza ([articolo 8](#)); l'obbligo della pubblicità, sul sito della Regione, dell'elenco delle società totalmente o parzialmente partecipate, con indicazione degli incarichi conferiti e dell'ammontare dei relativi compensi ([articolo 9](#)).

¹ In tal senso, si ricorda, tra gli altri: Cons. di Stato 3 settembre 2001, n. 4586 e Cons. di Stato 19 febbraio 1998, n. 192.

È attribuito alla Giunta regionale un ruolo di indirizzo nei confronti delle società partecipate avendo essa il compito di definirne degli obiettivi strategici e la facoltà d'impartire direttive (articolo 13).

E' poi disciplinata l'attività di controllo della Regione sulle partecipate stesse. Tale attività si espleta sui più importanti atti societari e cioè sul bilancio d'esercizio delle società, sul piano industriale e suoi successivi aggiornamenti, sulle modificazioni strutturali di assetto della struttura organizzativa delle società, sulle operazioni industriali o commerciali, non previste dal piano industriale, che rivestano carattere di particolare rilevanza o richiedano investimenti significativi sul patrimonio delle società e, infine, sul piano annuale del fabbisogno di risorse umane, secondo le modalità da definirsi con un successivo atto giuntale (articolo 14). L'attività di vigilanza si attua, con modalità anche questa volta da definirsi con atto giuntale, con la trasmissione alla Giunta, da parte delle singole società partecipate, di informative trimestrali relative all'andamento economico e sullo stato di realizzazione del piano industriale. Le società sono tenute, altresì, a fornire tutte le informazioni, i dati e le notizie richieste dalla Giunta regionale, nonché dalle strutture regionali competenti a curare gli adempimenti relativi al controllo analogo (articolo 15).

Gli articoli 11 e 12 sono dedicati alle società strumentali o in house della Regione. L'articolo 11, in particolare, ne dà la definizione mutuandola dalla normativa europea e nazionale. Si ricorda brevemente che sono definite in house quelle società controllate interamente da un soggetto pubblico e quindi, come tali, considerate parte del soggetto pubblico stesso. Per questo motivo le società in house non possono erogare prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti. Tali società possono però acquisire direttamente, ossia senza il previo espletamento di una gara pubblica, la realizzazione di un'opera o la gestione di un servizio pubblico a favore dell'ente cui appartengono. Secondo la giurisprudenza pressoché unanime, ricorrendo la caratteristica dell'in house la disciplina comunitaria sugli appalti

pubblici non trova applicazione perché si ritiene che la prestazione del soggetto in house sia riferibile, in sostanza, alla pubblica amministrazione stessa. L'articolo 12 disciplina il controllo analogo in modo conforme agli orientamenti della giurisprudenza comunitaria; quest'ultima ha infatti precisato che l'affidamento in house, ponendosi in evidente contrasto con il diritto comunitario a tutela della concorrenza, è ammissibile solo se l'amministrazione pubblica esercita sull'affidatario un "controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi" e quando l'affidatario realizza la parte più considerevole della propria attività in favore della amministrazione che lo controlla²; Perché sia soddisfatto il requisito del controllo analogo, è necessario che la società che svolge il servizio non disponga di autonomia decisionale rispetto ai più importanti atti di gestione e che la direzione, il coordinamento e la supervisione dell'attività della società siano esclusivamente esercitati dal soggetto pubblico. I giudici comunitari hanno affermato che il controllo analogo non è configurabile qualora un'impresa privata detenga, anche in misura minoritaria, una partecipazione al capitale di una società "pubblica"³. L'articolo 12 prevede inoltre che nelle società strumentali a partecipazione pubblica plurima, alle quali partecipa la Regione, il controllo analogo sia esercitato dalla Regione anche in forma associata, previa intese tra i soci⁴.

Il disegno di legge infine elenca sia tutte le società nelle quali la Regione intende mantenere la propria partecipazione (articolo 16) che sono: l'Aeroporto Friuli Venezia Giulia s.p.a., l'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna - Agemont s.p.a., ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile soc.ar.l., Eurologistica s.p.a., Finanziaria MC s.p.a., Finanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia s.p.a. - Friulia s.p.a.,

² Corte di Giustizia CE, caso Teckal, sentenza 18/11/1999, C 107/98

³ Corte di Giustizia CE, caso Stadt Halle, sentenza 11/01/2005, C 26/03, punto 49.

⁴ Il controllo analogo non deve essere confuso con il controllo sulle società partecipate in quanto si tratta di attività differenti. Infatti il controllo analogo è effettivamente una forma penetrante di controllo subito dalla società in house che viene gestita come se fosse un ufficio interno alla PA, mentre il controllo sulle società partecipate è attività condivisa, ed entro certi limiti codecisa, attraverso la quale l'ente pubblico correttamente presidia e influenza il comportamento delle imprese in cui ha assunto una partecipazione economica, con l'obiettivo minimo di difendere il capitale investito, le prerogative sociali e gli scopi istituzionali propri tra cui (in ragione della finalità e del grado di partecipazione) gli standard dei servizi erogati (P. Bicocchi "Il controllo delle società partecipate: una questione di governance, non di controllo analogo").

Friuli Venezia Giulia Strade s.p.a., Gestione Immobili Friuli-Venezia Giulia s.p.a., Insiel – Informatica per il Sistema degli Enti Locali s.p.a., Lignano Sabbiadoro Gestioni s.p.a., Promotur s.p.a., Sincrotrone – Trieste Società consortile per azioni e Società Ferrovie Udine – Cividale s.r.l.; sia le società per le quali la Regione intende avviare la procedura di dismissione (articolo 17): Banca Popolare Etica - Società cooperativa, Fiera Trieste s.p.a., Polo Tecnologico di Pordenone Società consortile per azioni, Promosedia s.p.a. e P.R.IM.A. F.V.G. (in liquidazione) s.r.l..

Il capo II, composto dal solo articolo 20, è dedicato all'abrogazione delle norme regionali considerate superate o inutili.

3. La proposta di legge n. 149

3.1. Finalità

La proposta di legge n. 149 si propone di dare attuazione nella nostra Regione alla disciplina, contenuta nella legge 296/2006 (finanziaria 2007), volta al contenimento degli oneri e dei compensi degli organi gestionali delle società partecipate dalle Regioni e dagli enti locali.

La legge nazionale richiamata contiene sia delle disposizioni che fissano dei tetti massimi alle retribuzioni dei componenti degli organi gestionali delle società partecipate (art. 1, commi da 725 a 728), sia delle norme che limitano il numero dei componenti dei consigli di amministrazione (art. 1, comma 729).

L'adeguamento alle disposizioni nazionali con legge regionale appare peraltro necessario in quanto la norma statale che imponeva alle Regioni e alle province autonome di adeguare le rispettive discipline ai principi introdotti con le citate norme (comma 730) è stata dichiarata incostituzionale (sent. Corte Cost. 159/2008) perché lesiva dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali (v. infra pag. 13).

3.2. Struttura e contenuto del provvedimento

La proposta di legge si compone di 9 articoli. In particolare:

l'articolo 1 definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione del provvedimento che, come anticipato è quello di disciplinare il livello della remunerazione degli organi gestionali delle società di capitali controllate, anche in via indiretta, dalla Regione, la procedura per la sua determinazione, nonché il numero dei componenti regionali nei relativi consigli di amministrazione.

L'articolo 2 disciplina il trattamento retributivo degli organi gestionali delle società di capitali controllate o partecipate congiuntamente dalla Regione e dagli enti locali, se la misura della partecipazione regionale risulti pari o prevalente rispetto a quella detenuta dagli enti locali nel loro complesso, nonché alle società controllate da Friulia SpA, introducendo un limite al trattamento retributivo lordo annuo, onnicomprensivo, del presidente del consiglio di amministrazione e degli amministratori delegati che non può, in nessun caso, superare il 50 per cento della indennità di carica spettante al Presidente della Regione; per i componenti del consiglio di amministrazione è inoltre previsto che la retribuzione consista esclusivamente in gettoni di presenza che non possono superare l'importo unitario di 200 euro. Per la determinazione del compenso degli amministratori delle società in cui invece la partecipazione regionale è inferiore a quella complessivamente detenuta dagli enti locali viene richiamata la disciplina nazionale contenuta nell'articolo 1, commi 728 e 729, della legge 296/2006 (Legge finanziaria 2007)⁵.

⁵ (Determinazione dei compensi nelle società a totale partecipazione di comuni o province)

725. Nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente all'80 per cento e per i componenti al 70 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura ragionevole e proporzionata.

(Determinazione dei compensi nelle società interamente partecipate da più enti locali)

726. Nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali, il compenso di cui al comma 725, nella misura ivi prevista, va calcolato in percentuale della indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici.

728. Nelle società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati, i compensi di cui ai commi 725 e 726 possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è pari o superiore al 50 per cento del capitale, e

L'articolo 3 introduce il principio di premialità che condiziona l'erogazione del 30 per cento della retribuzione degli amministratori al raggiungimento di risulti o al conseguimento di obiettivi di specifico interesse degli azionisti.

L'articolo 4 prevede, ai fini della trasparenza, che i compensi degli amministratori delle società partecipate siano contenuti in una relazione dettagliata e pubblicati sul sito internet delle rispettive società.

L'articolo 5 fissa dei tetti massimi al numero dei componenti di nomina regionale degli organi gestionali e di controllo delle società partecipate, mentre l'articolo 6, in applicazione della normativa nazionale⁶, prevede che non possa essere nominato amministratore di società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo già ricoperto nei tre anni precedenti incarichi analoghi, abbia concorso a chiudere in perdita tre esercizi consecutivi.

L'articolo 7 pone un limite retributivo massimo anche per i direttori generali prevedendo, tra l'altro, che una quota non inferiore al 30 per cento del compenso sia corrisposta al raggiungimento di obiettivi di miglioramento gestionale; l'articolo 8 prevede un divieto di cumulo, anche nelle società partecipate, degli incarichi di amministratore, revisore dei conti o di sindaco, mentre l'articolo 9 impone alla Giunta regionale di presentare ogni anno alla Commissione consiliare competente

di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è inferiore al 50 per cento del capitale.

(Limite del numero dei componenti del consiglio di amministrazione delle società totalmente partecipate da enti locali)

729. Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore all'importo che sarà determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle società miste il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali comprendendo nel numero anche quelli eventualmente designati dalle regioni non può essere superiore a cinque. Le società adeguano i propri statuti e gli eventuali patti parasociali entro tre mesi dall'entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

⁶ Art. 1, c. 734, l. 296/2006: Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.

una relazione sui costi di funzionamento degli organi gestionali delle società partecipate evidenziandone le criticità e i rimedi adottati o da adottare.

4. DDL 131-PDL 149

Da quanto sopra, pur sommariamente, illustrato si evince che l'oggetto della proposta di legge 149, pur nella medesima ottica della riduzione dei costi, è più limitato rispetto alla disciplina del disegno di legge n. 131; infatti mentre la proposta di legge disciplina soltanto alcuni aspetti relativi alle società partecipate, e cioè fondamentalmente il trattamento retributivo degli organi gestionali delle società controllate, la trasparenza, nonché il numero dei componenti dei relativi consigli di amministrazione di nomina regionale, il provvedimento di iniziativa giuntale ha un oggetto più ampio che, oltre a comprendere, pur con delle differenze di poco conto, quanto normato dalla proposta di legge n. 149, si pone anche l'obiettivo più generale di *"fissare delle disposizioni di carattere generale che prescrivano principi e regole, altrettanto generali, sulla partecipazione della regione a società di capitali"*.

Per quel che riguarda, in particolare, la disciplina comune ai due provvedimenti può notarsi:

- a) a proposito dei componenti gli organi gestionali: i due provvedimenti prevedono una disciplina analoga per la retribuzione (v. artt. 2 e 3 pdl 149 e art. 8 ddl 131), mentre le cause di ineleggibilità degli amministratori, il divieto di cumulo degli incarichi e il trattamento retributivo dei direttori generali sono disciplinati solo dalla pdl 149 (v. artt. 6, 7 e 8 e art. 7 ddl 131);
- b) a proposito del regime di pubblicità: il ddl 131 prevede un maggior numero di informazioni da pubblicarsi in internet (v. art 4 pdl 149 e art. 9 ddl 131);
- c) a proposito del numero dei componenti gli organi gestionali: la pdl 149 è più specifica prevedendone il numero massimo (v. art. 5 pdl 149 e art. 7 ddl 131);
- d) a proposito del ruolo della competente Commissione consiliare: mentre la pdl 149 assegna alla Commissione un ruolo di monitoraggio periodico e più incisivo sui

costi di funzionamento degli organi gestionali (v. art. 9), la ddl 131 attribuisce alla Commissione una parere solo nel caso di decisione di dismissioni di partecipazioni azionarie da parte della Regione (v. art. 4).

5. Quadro normativo

I provvedimenti sopra illustrati si pongono dunque il comune obiettivo di disciplinare, pur come sopra evidenziato con diversa ampiezza di contenuto, le modalità di partecipazione della nostra Regione alle società di capitali, nonché di contenere i costi delle società partecipate in modo conforme a quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di società pubbliche.

Per coglierne meglio al portata è pertanto opportuno delineare brevemente il relativo quadro normativo nazionale di riferimento.

Innanzitutto è bene premettere che non esiste una definizione normativa di società partecipata ma che tale fattispecie è una creazione giurisprudenziale europea che ha sentito la necessità di individuare la fattispecie delle società pubbliche per sottoporle alla disciplina e ai controlli pubblicistici al fine di evitare di falsare le regole del libero mercato come tutelate dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera b del Trattato sull'Unione Europea e dagli articoli 101-106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Ciò premesso, s'intende per società a partecipazione pubblica, o società pubblica, quella il cui capitale è in tutto o in parte sottoscritto dallo Stato o da uno o più enti pubblici.

Se poi il capitale è interamente di proprietà di un ente pubblico e sono anche presenti determinati requisiti individuati dalla giurisprudenza comunitaria (e cioè oltre la partecipazione pubblica totalitaria, anche il controllo analogo e lo

svolgimento dell'attività a esclusivo favore dell'ente proprietario)⁷ allora si configura quel particolare tipo di società detta in house che si caratterizza per il fatto che ad essa l'ente pubblico, azionista unico, può affidare direttamente la gestione di un servizio senza espletare alcuna gara pubblica (v. pag. 4).

Nel nostro ordinamento la norma che ha dato origine all'affidamento, da parte degli enti pubblici, della gestione di proprie attività a società esterne è **l'articolo 113 del decreto legislativo 267/2000**, convertito con modifiche nella legge 326/2003, che, disciplinando le possibili differenti tipologie di gestione dei servizi secondo le finalità che l'ente pubblico vuol conseguire, prevede anche che ciò si possa fare *"a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati"*⁸.

Il ricorso all'esternalizzazione dei servizi, pur se motivato da ragioni di efficienza gestionale e di miglioramento dei livelli di qualità dei servizi è poi nella prassi talmente proliferato da far sì che numerosi soggetti privati si sono trovati a svolgere un'attività di pubblico interesse in regime privatistico e quindi nella quasi totale assenza di controlli.

In tale contesto, per evitare abusi, è intervenuta dapprima la giurisprudenza che, tracciando il profilo della società partecipata sulla falsariga di quello già individuato in sede europea, ha permesso di ascrivere tali società (pur formalmente enti di diritto privato) nell'orbita della disciplina pubblicistica con tutte le responsabilità e i

⁷ Sentenza 11/01/2005 n. C 26/2003 - Stadt Halle; sentenza 21/07/2005 n. C 231/2003 - Consorzio Azienda Metano - Coname; sentenza 19/04/2007 n. C 295/2005 - Tragsa e altre, Carbotermo e Parking Brixen.

⁸ Si ricorda peraltro che già la riforma Bassanini del 1997 aveva agevolato la trasformazione delle aziende municipalizzate prima in aziende speciali e poi in società di capitali.

controlli che a ciò ne consegue, creando così una tipologia di società per azioni sottoposta a un regime giuridico sui generis⁹.

Successivamente il legislatore, recependo a sua volta quanto delineato in giurisprudenza, è intervenuto a più riprese in tema di società partecipate e di società in house creando una stratificazione normativa non sempre coerente. Gli interventi normativi appaiono peraltro volti, nella loro complesso, fondamentalmente a evitare la proliferazione del numero delle società a partecipazione pubblica, a contenere i costi della pubblica amministrazione e a evitare alterazioni della concorrenza e del mercato.

Si ricordano brevemente le norme più rilevanti.

L'articolo 13 del decreto legge 223/2006 (cd. decreto Bersani I), convertito nella legge 248/2006 e novellato dalla legge 2/2009, ha introdotto, per evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato, il divieto, nei confronti delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali aventi a oggetto la produzione di beni o servizi strumentali all'attività di tali enti, o costituite per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative, di svolgere attività a favore di altri soggetti pubblici o privati e quello di partecipare ad altre società. La violazione di tale disposizione è sanzionata con la nullità dei contratti conclusi. Si tratta di una nota disposizione che introduce dei limiti a riguardo delle società partecipate, anche solo in parte, da Amministrazioni regionali e locali e che sono strumentali o serventi per l'esercizio delle loro finalità istituzionali o che, comunque, assolvono funzioni e compiti strumentali per tali enti anche mediante lo svolgimento di attività in nome e per conto dei medesimi. In sintesi, in base a tale norma le società partecipate dalle amministrazioni regionali e locali sono soggette a tre tipi di vincoli: in primo luogo, devono avere un oggetto sociale esclusivo e devono operare esclusivamente in favore degli Enti partecipanti (o costituenti); in secondo luogo, non possono

⁹ Le società partecipate sono dunque disciplinate, quanto a struttura, dalle regole ordinarie del codice civile e, quanto a funzione, da una disciplina speciale simile a quella propria degli organismi di diritto pubblico in ragione degli scopi perseguiti e delle risorse utilizzate per l'attività.

partecipare ad altre società o enti; infine sono obbligate a cedere le attività non più consentite, entro tempi definiti, anche costituendo una separata società, pena l'inefficacia, alla scadenza del termine prefissato, dei contratti relativi a tali attività. (v. art. 11 ddl 131)

Si ricorda che il citato articolo 13 del Decreto Bersani è stato oggetto di un ricorso alla Corte costituzionale da parte delle Regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Valle d'Aosta per violazione della loro autonomia legislativa e amministrativa e che la Corte, con sentenza n. 326 del 2008, ha ritenuto il ricorso infondato e la norma legittima in quanto *"la disciplina in esame non tocca la materia dell'organizzazione amministrativa perché non è rivolta a regolare lo svolgimento di attività amministrativa; essa rientra viceversa nella materia dell'ordinamento civile perché mira a definire il regime giuridico di soggetti di diritto privato e a tracciare il confine tra attività amministrativa e attività di persone giuridiche private"*.

Anche l'articolo 1, commi 721–734¹⁰, della legge 296/2006 (Finanziaria 2007) si

¹⁰ <<(Principi di coordinamento per il contenimento della spesa pubblica delle regioni)

721. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione dell'ammontare dei compensi e delle indennità dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla fusione delle società partecipate e al ridimensionamento delle strutture organizzative.

(Principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica)

722. La disposizione di cui al comma 721 costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea.

(Obiettivi di risparmio)

723. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 721 devono garantire un miglioramento dei saldi finanziari dei bilanci regionali pari al 10 per cento rispetto ai saldi dell'anno precedente.

(Unità per il monitoraggio dell'azione di governo degli enti locali e la verifica delle loro dimensioni organizzative ottimali)

724. Al fine di assicurare un controllo indipendente e continuativo della qualità dell'azione di governo degli enti locali, è istituita un'Unità per il monitoraggio con il compito di accertare la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento delle misure premiali previste dalla normativa vigente e di provvedere alla verifica delle dimensioni organizzative ottimali degli enti locali anche mediante la valutazione delle loro attività, la misurazione dei livelli delle prestazioni e dei servizi resi ai cittadini e l'apprezzamento dei risultati conseguiti, tenendo altresì conto dei dati relativi al patto di stabilità interno. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le disposizioni relative alla composizione dell'Unità, alla sua organizzazione ed al suo funzionamento. Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali sono attribuite le funzioni di vigilanza sull'Unità. Per il funzionamento dell'Unità è istituito un fondo, nell'ambito del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione finanziaria pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2007. Restano ferme le competenze istituzionali della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti.

(Determinazione dei compensi nelle società a totale partecipazione di comuni o province)

725. Nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente all'80 per cento e per i componenti al 70 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura ragionevole e proporzionata.

(Determinazione dei compensi nelle società interamente partecipate da più enti locali)

726. Nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali, il compenso di cui al comma 725, nella misura ivi prevista, va calcolato in percentuale della indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici.

(Rimborso spese di viaggio e indennità di missione)

727. Al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione sono dovuti gli emolumenti di cui all'articolo 84 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, alle condizioni e nella misura ivi stabilite.

(Determinazione dei compensi nelle società a partecipazione mista di enti locali e di altri soggetti pubblici o privati)

728. Nelle società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati, i compensi di cui ai commi 725 e 726 possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è pari o superiore al 50 per cento del capitale, e

è occupato di società partecipate introducendo, in particolare: dei limiti al numero dei componenti degli organi amministrativi delle società pubbliche, con obbligo di adeguamento degli statuti esistenti ai limiti massimi fissati; una speciale disciplina degli emolumenti e delle retribuzioni corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione; la necessaria pubblicità dei compensi degli stessi e delle nuove cause di ineleggibilità per gli amministratori di enti, istituzioni, aziende o società pubbliche.

Si ricorda che, con sentenza 159/2008, la Corte costituzionale, su ricorso della Regione Veneto, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 1, commi 725, 726, 727, 728 e 734 nella parte in cui si riferiscono alle Regioni, nonché del comma 730,

di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è inferiore al 50 per cento del capitale.

(Limite del numero dei componenti del consiglio di amministrazione delle società totalmente partecipate da enti locali)

729. Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore all'importo che sarà determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle società miste il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali comprendendo nel numero anche quelli eventualmente designati dalle regioni non può essere superiore a cinque. Le società adeguano i propri statuti e gli eventuali patti parasociali entro tre mesi dall'entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

(Principio di coordinamento per la legislazione regionale)

730. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano ai principi di cui ai commi da 725 a 735 la disciplina dei compensi degli amministratori delle società da esse partecipate, e del numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione di dette società. L'obbligo di cui al periodo che precede costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica.

(Modalità di corresponsione dell'indennità di funzione e del gettone di presenza agli amministratori locali)

731. Nell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "consigli circoscrizionali" sono inserite le seguenti: "dei soli comuni capoluogo di provincia";

b) al comma 2, dopo la parola: "circoscrizionali" sono inserite le seguenti: ", limitatamente ai comuni capoluogo di provincia,".

(Organo di revisione economico-finanziaria)

732. Nel comma 3 dell'articolo 234 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il numero: "5.000" è sostituito dal seguente: "15.000".

(Esclusioni per le società quotate in borsa)

733. Le disposizioni di cui ai commi da 725 a 730 non si applicano alle società quotate in borsa.

(Amministratori di enti pubblici o a partecipazione pubblica)

734. Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.>>.

della legge finanziaria 2007 in quanto tali norme, esulando i limiti del coordinamento della finanza pubblica, dettano norme specifiche e puntuali ritenute dalla Consulta lesive delle competenze legislative e amministrative delle Regioni.

La disciplina di tale materia è ora contenuta, pur con le dovute differenze, sia nel ddl n. 131 (v. artt. 7 e 8), sia nella pdl 149(v. artt. 2, 3, 4, 5 e 6).

L'articolo 18 del decreto legge 112/2008¹¹, convertito con modifiche dalla legge 133/2008, ha previsto l'obbligo per le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica di adottare gli stessi vincoli degli enti pubblici per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi (v. art. 10 ddl n. 131).

L'articolo 3, commi 12-20¹² e commi 27-29¹³, della legge 244/2007 (Finanziaria 2008) ha poi a sua volta, tra l'altro, disposto: dei limiti alla costituzione di società,

¹¹ Art. 18

Reclutamento del personale delle società pubbliche

1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle società quotate su mercati regolamentati.

¹² <<12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 459, 460, 461, 462 e 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni pubbliche statali che detengono, direttamente o indirettamente, il controllo di società, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, promuovono entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle forme previste dalla vigente normativa, anche attraverso atti di indirizzo, iniziative volte a:

a) ridurre il numero dei componenti degli organi societari a tre, se composti attualmente da più di cinque membri, e a cinque, se composti attualmente da più di sette membri;

b) prevedere, per i consigli di amministrazione o di gestione costituiti da tre componenti, che al presidente siano attribuite, senza alcun compenso aggiuntivo, anche le funzioni di amministratore delegato;

c) sopprimere la carica di vice presidente eventualmente contemplata dagli statuti, ovvero prevedere che la carica stessa sia mantenuta esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o di impedimento, senza titolo a compensi aggiuntivi;

d) eliminare la previsione di gettoni di presenza per i componenti degli organi societari, ove esistenti, nonché limitare la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta ai casi strettamente necessari.

13. Le modifiche statutarie hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche stesse.

14. Nelle società di cui al comma 12 in cui le amministrazioni statali detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che non siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere permanente e continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante. Nei casi di cui al presente comma gli

all'acquisizione e al mantenimento delle partecipazioni societarie che non siano strettamente necessarie per il con-

seguimento di finalità istituzionali, ovvero che non producono servizi di interesse generale (v. artt. 2, 16 e 17 ddl. n. 131); un sistema di pubblicità in ordine alle partecipazioni societarie di cui sono titolari le pubbliche amministrazioni (v. art. 9 ddl n. 131 e art. 4 pdl n. 149); alcuni principi di riduzione di spesa in materia di incarichi di consulenza e attività promozionale (v. art. 10 ddl n. 131) e delle norme limitative dell'autonomia gestionale, fissando un tetto al numero e ai compensi spettanti agli

emolumenti rivenienti dalla partecipazione agli organi della società controllata sono comunque riversati alla società controllante.

15. Le società di cui ai commi da 12 a 18 adottano, per la fornitura di beni e servizi, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla Consip Spa., motivando espressamente le ragioni dell'eventuale scostamento da tali parametri, con particolare riguardo ai casi in cui le società stesse siano soggette alla normativa comunitaria sugli appalti pubblici.

16. Le disposizioni dei commi da 12 a 18 non si applicano alle società quotate in mercati regolamentati, nonché, relativamente al comma 12, lettera b), alle società di cui all'articolo 1, commi 459 e 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

17. Ai fini di quanto disciplinato dai commi da 12 a 18, alle società di cui all'articolo 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, continuano ad applicarsi le disposizioni del predetto comma 729, nonché le altre ad esse relative contenute nella medesima legge n. 296 del 2006.

18. I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.

19. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Le clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti.

20. Le disposizioni di cui al comma 19 si estendono alle società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente dalle pubbliche amministrazioni di cui al medesimo comma, nonché agli enti pubblici economici ed alle società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente da questi ultimi>>.

¹³ <<27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.

28. L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27.

29. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27>>.

organi amministrativi (v. artt. 7 e 8 ddl n. 131 e artt. 2, 3 e 5 pdl n. 149), e vietando la diffusione di deleghe operative o la costituzione di comitati esecutivi.

L'articolo 19 del decreto legge 78/2009 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito in legge 102/2009, ha esteso le disposizioni di divieto o di limitazione alle assunzioni di personale a carico delle amministrazioni pubbliche anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica (società in house)¹⁴.

Il decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge 122/2010, ha introdotto le seguenti novità: il divieto del ripiano delle perdite delle

¹⁴ Art. 19. Società pubbliche

1. All'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell' articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le predette società adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro il 30 settembre 2009, sono definite le modalità e la modulistica per l'assoggettamento al patto di stabilità interno delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica».

-omissis-

società partecipate (articolo 6, comma 19)¹⁵; la riduzione del compenso degli amministratori delle società partecipate (articolo 6, comma 6: si ritiene tale norma non è direttamente vincolante per le Regioni e gli enti locali: tuttavia la nostra Regione la ha riproposta nella finanziaria 2011 – v. pag. 17) ¹⁶ e l'estensione dell'obbligo di adeguamento delle politiche delle assunzioni alle regole limitative valide per le amministrazioni pubbliche anche alle società partecipate (articolo 9, comma 29)¹⁷.

L'articolo 8 del decreto legge 98/2011 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito in legge 111/2011, intervenendo sull'obbligo di trasparenza per le società a partecipazione pubblica, ha previsto l'obbligo per tutti gli enti e gli organismi pubblici di inserire nel proprio sito istituzionale, curandone altresì il periodico aggiornamento, l'elenco delle società di cui detengono, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, nonché una rappresentazione grafica che evidenzi i

¹⁵ <<19. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma>>.

¹⁶ <<6. Nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nelle società possedute ((direttamente o indirettamente)) in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle amministrazioni pubbliche, il compenso ((di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile,)) dei componenti ((degli organi)) di amministrazione e ((di quelli di controllo)) e' ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società quotate ((e alle loro controllate.))>>.

¹⁷ <<29. Le società non quotate, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni previste nel presente articolo.))>>.

collegamenti tra l'ente o l'organismo e le società ovvero tra le società controllate e indichi se, nell'ultimo triennio dalla pubblicazione, le singole società hanno raggiunto il pareggio di bilancio¹⁸ (v. art. 9 ddl n. 131).

Si ricorda infine che **l'articolo 12, comma 9, della legge regionale 22/2010 (Legge finanziaria 2011)**, in ottemperanza al disposto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legge 78/2010, ha disposto la riduzione del 10% del compenso dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo delle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria dalla Regione e dagli enti locali.

¹⁸ *Art. 8 Obblighi di trasparenza per le società a partecipazione pubblica*

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, tutti gli enti e gli organismi pubblici inseriscono sul proprio sito istituzionale curandone altresì il periodico aggiornamento, l'elenco delle società di cui detengono, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, nonché una rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra l'ente o l'organismo e le società ovvero tra le società controllate e indicano se, nell'ultimo triennio dalla pubblicazione, le singole società hanno raggiunto il pareggio di bilancio.

Le società partecipate dalla Regione FVG

1. Aeroporto Duca d'Aosta - Gorizia
2. Aeroporto FVG –Ronchi
3. Agemont
4. Ares –Agenzia per l'edilizia sostenibile
5. Friulia Finanziaria Regionale FVG
6. Friulia Holding che controlla:
 - a) Alpe Adria spa
 - b) Autovie venete
 - c) BIC Incubatori FVG spa
 - d) Finanziaria MC spa
 - e) Finest spa
 - f) Friulia SGR spa
 - g) Interporto di Cervignano spa
 - h) Mediocredito del FVG spa
7. Friuli Venezia Giulia Strade spa
8. Gestione immobili Friuli Venezia Giulia
9. Insiel
10. Lignano Sabbiadoro Gestioni spa
11. Polo Tecnologico di Pordenone sspa
12. Promotur spa
13. Elettra - Sincrotrone Trieste
14. Società Ferrovie Udine-Cividale



A cura della Segreteria generale - Area giuridico-legislativa
piazza Oberdan, 5 – 34133 Trieste
tel. 0403773884 – fax 0403773864

Stampato in proprio dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
piazza Oberdan, 6 – 34133 Trieste